

## **ATTO SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO**

**DGR 2001 dd. 3.8.2005**

**PREMESSO** che la legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano–Grado, stabilisce all’art. 30 che le disposizioni in essa contenute sono applicabili alla laguna di Marano-Grado, costituita dal bacino demaniale marittimo d’acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed è compresa tra il mare e la terraferma, i cui beni risultano individuati con specifica conterminazione lagunare attuata con decreto del Ministero dei Lavori pubblici n. 1330 del 23.6.1966;

**VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo”, il quale stabilisce:

- all’art. 1, comma 2, che vengono trasferiti alla Regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze situati nella laguna di Marano-Grado;
- all’art. 2, comma 3 che sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado, previste dalla legge 5 marzo 1963 n. 366, il cui esercizio deve avvenire d’intesa con lo Stato, in conformità a modalità preventivamente stabilite;
- all’art. 5, commi 1 e 2 che i beni sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d’intesa tra lo Stato e la Regione e che i processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per l’intavolazione dei beni a favore della Regione;
- all’art. 5, comma 5, che i proventi derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla Regione dalla data di consegna degli stessi;

**VISTA** la deliberazione giunta n. 2512 del 24.9.2004 concernente le direttive generali per l’azione amministrativa per la gestione dei beni demaniali della laguna di Marano–Grado;

**VISTO** l’art. 47, comma 1 della L.R. n. 16/2002 il quale prevede che il Presidente della Regione, o per sua delega l’Assessore regionale all’ambiente, stipula intese con lo Stato per l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti la laguna di Marano-Grado, trasferite alla Regione ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 265/2001;

**VISTA** l’Intesa sottoscritta in data 13 gennaio 2005, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato dal Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia – Direttore del Settore Infrastrutture dei Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti del Veneto ed il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**PRESO ATTO** che l'art. 5 dell'Intesa di cui trattasi stabilisce, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 265/2001, che i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla Regione a decorrere dalla data di consegna degli stessi;

**VISTO** l'art. 7 del citato D.Lgs 265/2001 il quale stabilisce che con legge regionale sono definiti, in relazione alle norme di attuazione contenute nel Decreto legislativo medesimo ed in applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni da trasferire e delegare agli enti locali;

**CONSIDERATO** pertanto la necessità di dotarsi di una disciplina completa della materia nell'ambito di apposita legge regionale di devoluzione ai Comuni delle funzioni amministrative sui beni cosituenti il demanio marittimo nella laguna di Marano e Grado, così come stabilito dall'art. 7 citato;

**RITENUTO**, nelle more dell'adozione di tale disciplina, di stabilire le direttive per consentire la gestione amministrativa dei beni consegnati a seguito della sottoscrizione dei processi verbali di consegna previsti all'art. 5, commi 1 e 2 del D. Lgs 265/2001, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale di cui al D.P.Reg. n. 0277/Pres. Del 27.08.2004, pubblicato sul bur del 10.9.2004, S.S. n. 18;

**PRECISATO** pertanto che le direttive suddette hanno carattere transitorio in attesa della nuova legge regionale di devoluzione delle funzioni amministrative ai Comuni come soprascriptificato;

**DATO ATTO** che all'art. 20, commi da 24 a 27, della L.R. 12/2003 è previsto che la disciplina relativa alle modalità di rilascio delle concessioni di aree demaniali nella Laguna di Marano-Grado per l'allevamento di molluschi bivalvi a pescatori e allevatori singoli o associati e imprese itiche sarà affidata ad apposito regolamento, adottato dalla Giunta regionale su proposta congiunta dell'Assessore regionale all'Ambiente e dell'Assessore Regionale all'Agricoltura ed alla Pesca;

**DATO ALTRESI' ATTO** che i contenuti di tale regolamento dovranno conformarsi alla Direttiva 91/492/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, nonché agli ulteriori criteri previsti dall'art. 20 comma 26 della L.R. 12/2003;

**PRECISATO** pertanto, che la disciplina contenuta nella presente deliberazione non comprende, né riguarda il rilascio delle concessioni relative alle attività di cui all'art. 20 della L.R. 12/2003 soprascriptitato;

**CONSIDERATO:**

- **che** le principali norme statali attualmente vigenti in materia di concessioni demaniali marittime sono:
  - art. 36 e seguenti del Codice della navigazione;
  - artt. dal 5 al 34 del DPR 15.2.1952, n. 328 "Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione";

- art. 01, comma 2 del D.L. 5.10.1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.1993, n. 494, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti la durata, il rinnovo e la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
  - D.P.R. 2.12.1997, n. 509, “Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo, per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’art. 20, comma 8 della L. 15.3.1997, n. 59”;
  - D.M. 14.4.1998, “Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto”;
- **che** detta normativa trova applicazione nel rilascio di concessioni in materia di:
- attraversamenti con linee tecnologiche,
  - transiti (strade, rampe e guadi),
  - occupazioni (agricole, per attività turistico commerciali, per deposito materiale e/o attrezzature oppure a vario titolo a fini privati o per attività produttive e industriali),
  - scarichi di acque torbide o chiare,
  - utilizzazione di specchi acquei per finalità turistico-ricreative o nautica da diporto,
  - utilizzi particolari per manifestazioni sportive,
  - usi diversi per posa strutture fisse quali tralicci, pali, cartelli pubblicitari, apparecchiature fisse, il tutto compreso all’interno del perimetro della conterminazione lagunare;

**RITENUTO** pertanto di applicare la suddetta normativa al rilascio delle concessioni relative ai beni del demanio lagunare consegnati alla Regione;

**RITENUTO**, ai fini della quantificazione dei canoni delle nuove concessioni nella laguna di Marano-Grado, di applicare la normativa statale e le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relative alle concessioni demaniali marittime e, in particolare:

- D.L. 5.10.1993, n. 400 convertito con modificazioni dalla legge L. 4.12.1993, n. 494 “Disciplina per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime”;
- D.M. 15 novembre 1995, n. 595 “Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime”;
- D.M. 5.8.1998 n. 342, “Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”;
- D.M. 30.7.1998, n. 343 “Regolamento recante norme per la determinazione di canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto”;
- Circolare n. 112 del 25.1.2001, relativa alla quantificazione dei canoni, mediante la definizione delle superfici convenzionali o virtuali;

- Circolare n. 120 del 24.5.2001, inerente le linee guida per le Regioni chiamate ad esercitare le funzioni fino ad allora in capo alle Capitanerie di Porto, ed in particolare la definizione di strutture di facile o difficile rimozione di cui alla “Tabella tipologia delle opere”;
- Decreto Dirett. Gen. Ministero Infrastrutture e Trasporti 26.11.2003 relativo alla rideterminazione della misura minima del canone;

**PRESO ATTO** del subentro dell’Amministrazione regionale nelle concessioni di beni del demanio marittimo lagunare rilasciate dagli Uffici statali allora competenti ed attualmente in vigore, alle medesime condizioni, fino alla naturale scadenza delle stesse, nonché dell’applicazione del canone previsto dalla normativa statale come sopra specificata, ivi compresi i relativi aggiornamenti;

**RITENUTO** opportuno che le nuove concessioni di beni del demanio marittimo regionale nella laguna di Marano-Grado abbiano durata non superiore ai sei anni, in conformità a quanto stabilito dall’art. 01, comma 2 del D.L. n. 400/1993, convertito con modificazioni dalla legge 14.12.1993, n. 494;

**VISTA** la nota n. 1469/94 – UC/GEN dd. 18.11.1994 con la quale il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, dopo aver effettuato approfondimenti sugli aspetti giuridici delle procedure in tema di affittanze di beni di uso civico, ha determinato che le locazioni infranovennali di beni di uso civico, in quanto rientranti nell’ordinaria amministrazione, non necessitano di approvazione di competenza del Commissario medesimo;

**ATTESO** che, così come indicato all’art. 3 dell’Intesa stipulata tra lo Stato e la Regione, l’Amministrazione regionale provvederà ad acquisire direttamente, o nell’ambito di eventuali conferenze di servizi, il parere del Magistrato alle Acque relativamente agli atti che comportano incidenza sul regime idraulico lagunare;

**CONSIDERATO:**

- **che** la laguna di Marano-Grado è stata individuata come sito inquinato nazionale da bonificare ai sensi del DM 471/1999, con l’inserimento della stessa nel DM 18.9.2001, n. 468;
- **che** con D.P.C.M. 3.5.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado nell’area compresa nel perimetro individuato quale sito di interesse nazionale nonché nel perimetro del demanio lagunare trasferito alla Regione ai sensi del D.Lgs. n. 265/2001;
- **che** con O.M. 3.6.2002, n. 3217 è stato nominato il Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per fronteggiare e risolvere la situazione di emergenza determinatasi nella laguna di Marano-Grado;
- **che** lo stato di emergenza è stato da ultimo prorogato con D.P.C.M. 13 maggio 2005 fino al 30.4.2006;

**RITENUTO** pertanto necessario informare, sugli utilizzi dei beni demaniali lagunari, il succitato Commissario delegato, per la parte di sua competenza;

## LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità

### **d e l i b e r a**

- 1) per le motivazioni espresse in premessa in attesa della apposita disciplina da adottare nell'ambito regionale della legge di devoluzione ai Comuni delle funzioni amministrative sui beni, costituenti il demanio marittimo nella laguna di Marano-Grado, ai sensi dell'art. 7 de D.Lgs. 265/2001, vengono emanati i seguenti indirizzi operativi relativi agli atti concessori di beni del demanio marittimo regionale, siti all'interno del tracciato della conterminazione lagunare di cui al decreto del Ministero dei Lavori pubblici n. 1330 del 23 giugno 1966.
  - 2) Alle concessioni rilasciate per
    - a) attraversamenti con linee tecnologiche,
    - b) transiti (strade rampe e guadi),
    - c) occupazioni (agricole, per attività turistico commerciali, per deposito materiale e/o attrezzature oppure a vario titolo a fini privati o per attività produttive e industriali, con esclusione delle concessioni previste dall'art. 20, commi da 24 a 27, della L.R. 12/2003;
    - d) scarichi di acque torbide o chiare,
    - e) utilizzazione di specchi acquei per finalità turistico ricreative o nautica da diporto,
    - f) utilizzi particolari per manifestazioni sportive,
    - g) usi diversi per posa strutture fisse quali tralicci, pali, cartelli pubblicitari, apparecchiature fisse,
- viene applicata la normativa statale di seguito indicata:
- art. 36 e seguenti del Codice della navigazione;
  - artt. dal 5 al 34 del DPR 15.2.1952, n. 328 "Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione";
  - art. 01, comma 2 del D.L. 5.10.1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.1993, n. 494, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti la durata, il rinnovo e la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
  - D.P.R. 2.12.1997, n. 509, "Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo, per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8 della L. 15.3.1997, n. 59";
  - D.M. 14.4.1998, "Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto".
- 3) La quantificazione dei canoni concessori è effettuata sulla base della normativa statale attualmente in vigore per le concessioni demaniali marittime e, in particolare:

- D.L. 5.10.1993, n. 400 convertito con modificazioni dalla L. 4.12.1993, n. 494 “Disciplina per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime”;
- D.M. 15 novembre 1995, n. 595, “Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime”;
- D.M. 5.8.1998 n. 342, “Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”;
- D.M. 30.7.1998, n. 343 “Regolamento recante norme per la determinazione di canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto”;
- Circolare n. 112 del 25.01.2001, relativa alla quantificazione dei canoni, mediante la definizione delle superfici convenzionali o virtuali;
- Circolare n. 120 del 24.05.2001, inerente le linee guida per le Regioni chiamate ad esercitare le funzioni fino ad allora in capo alle Capitanerie di Porto, ed in particolare la definizione di strutture di facile o difficile rimozione di cui alla “Tabella tipologia delle opere”;
- Decreto Dirett. Generale Ministero Infrastrutture e trasporti 26.11.2003 relativo alla rideterminazione della misura minima del canone.

4) Le nuove concessioni hanno una durata non superiore a sei anni.

5) Le concessioni sono rilasciate, ai sensi della normativa statale sopra richiamata, su istanza di parte completa dell’attestazione da parte del Comune interessato che l’opera o l’intervento non ricade in ambiti assoggettati ad uso civico ovvero della disponibilità del Comune a concedere il pieno e libero utilizzo di beni soggetti ad uso civico di pesca anche, eventualmente, a fronte del pagamento di un compenso a favore della comunità locale titolare del diritto di uso civico temporaneamente scarificato o limitato per il periodo richiesto, previa:

- pubblicazione della stessa all’albo comunale per un periodo di quarantacinque giorni;
- valutazione delle eventuali domande concorrenti;
- acquisizione, in particolare, dei seguenti pareri, atti o autorizzazioni:
  - a) procedura di verifica della assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (screening) e/o procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R. 43/1990;
  - b) rilascio del parere di compatibilità urbanistica del Comune;
  - c) procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, nel caso siano state riscontrate incidenze significative sui Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e sulle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) come individuati con deliberazione della giunta regionale n. 435 del 25 febbraio 2000 e con decisione della Commissione della Comunità europea del 7 dicembre 2004 n. c. (2004) 4031;
  - d) rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nei casi previsti;
  - e) rilascio del parere idraulico delle Direzioni provinciali lavori pubblici della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

- f) rilascio da parte dell'organo competente della prescritta autorizzazione per lo scarico di acque reflue, in conformità alle relative disposizioni in materia dettate dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni;
  - g) rilascio del parere del Servizio delle infrastrutture della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto nel caso della realizzazione di nuovi porti o approdi;
- informazione al Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per fronteggiare e risolvere la situazione di emergenza determinatasi nella laguna di Marano-Grado sugli utilizzi dei beni demaniali lagunari, per la parte di sua competenza.
- 6) Nel caso di realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, potrà essere convocata l'apposita conferenza di servizi di cui al D.P.R. 509/1997.
- 7) Conformemente all'Intesa citata in premessa, per gli atti che comportano incidenza sul regime idraulico lagunare, l'Amministrazione regionale provvede ad acquisire direttamente, o nell'ambito di eventuali conferenze di servizi, il parere del Magistrato alle Acque.
- 8) L'Amministrazione regionale subentra nelle concessioni di beni del demanio marittimo lagunare attualmente in vigore e rilasciate dagli allora competenti Uffici statali, alle medesime condizioni, fino alla naturale scadenza delle stesse, applicando gli aggiornamenti previsti, quantificati annualmente dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con apposite Circolari.
- 9) La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BA/am